

# ALLEGATO A)

## ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI TREVISO (art. 20 TUSP) E PIANO DI RIASSETTO

Gruppo ACTT Servizi

**Dirette**

1. ACTT Servizi SpA

**Indirette**

a) Miani Park Srl

b) FAP Autoservizi SpA

c) Parcheggio Piazza della Vittoria Srl

2. Treviso - Mercati SpA (in liquidazione)

3. Farmacia Trevigiana SpA

4. Mobilità di Marca SpA

5. Alto Trevigiano Servizi in sigla ATS Srl

6. Aertre SpA

## **RELAZIONE TECNICA**

### **Inquadramento normativo**

Il 23.9.2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. lgs. 175/2016 (TUSP), attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. Legge Madia, successivamente oggetto di un correttivo di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

L'intervento normativo, nel riassumere in un quadro organico le numerose disposizioni vigenti in materia, ridisegna la disciplina delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, con la finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, promuovere un'efficiente gestione delle medesime e la qualità dei servizi pubblici erogati, contenere la spesa pubblica, nonché tutelare e promuovere la concorrenza.

Il Testo unico ha stabilito:

- condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, ridisegnando le regole per la loro costituzione, assunzione, mantenimento ovvero alienazione;
- i criteri di amministrazione e controllo delle società pubbliche (numero degli amministratori, requisiti, compensi); il regime di responsabilità degli organi; l'assoggettabilità a fallimento e alle procedure concorsuali;
- disposizioni finalizzate all'economicità, all'efficienza e alla trasparenza della gestione delle società pubbliche, mettendo in capo agli enti pubblici controllori la definizione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

L'art. 4 del TUSP prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza.

Tale disposizione introduce un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante.

Nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive*

*europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

In merito alla definizione dei servizi di interesse generale, si citano le seguenti disposizioni:

- art. 2 lett. h) TUSP: definisce i «servizi di interesse generale» le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- art. 2 lett. i) TUSP: definisce i «servizi di interesse economico generale» i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

In merito alle finalità dell'Ente locale, si citano le seguenti disposizioni:

- art. 3 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
- art. 13 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- art. 112 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- art. 14 comma 27 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122: elenca una serie di attività che costituiscono funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali "l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale".

Riguardo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, occorre considerare le competenze, anche in materia di affidamento e controllo dei servizi, attribuite agli enti di governo degli ambiti ex art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011.

Le disposizioni dell'art. 4, unitamente a quelle di cui all'art. 20 (che saranno analizzate *infra*) sono state alla base di un importante adempimento per gli enti locali in tema di partecipazioni, ovvero la **revisione straordinaria disciplinata dall'art. 24 del TUSP**: le

amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, con provvedimento motivato, entro il 30.9.2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23.9.2016, individuando quelle che dovevano essere alienate od oggetto di misure di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

Un altro adempimento per gli Enti locali è stabilito dall'art. **19 del TUSP**: esso prevede che le **amministrazioni pubbliche socie delle società in controllo pubblico fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento**, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. Detti provvedimenti e contratti sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie; in caso di mancata o incompleta pubblicazione sono previste delle sanzioni.

Infine, è posto in capo agli Enti locali l'adempimento di cui **all'art. 20 del TUSP, oggetto della presente analisi**, ovvero la **razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**:

**fermo quanto previsto dal citato art. 24 del TUSP, a partire dall'anno 2018 e con riferimento al 31.12.2017 le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società** in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, e **predispongono, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto** per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione, è adottato ove in sede di analisi si rilevino le seguenti fattispecie (art. 20 comma 2):

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (nelle more della prima applicazione di tale criterio, si applica la soglia di fatturato medio di euro 500.000,00);*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Anche ai fini dell'adempimento in oggetto, le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 20 "fanno sistema" al fine di valutare il quadro complessivo dei criteri che consentono ovvero vietano il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Per effettuare l'analisi, occorre in primo luogo, verificare la sussistenza del presupposto per il mantenimento delle singole partecipazioni, ovvero della loro stretta necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Entro il suddetto limite, il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 comma 2 del TUSP, e soprariportate.

A seguito della verifica preliminare della sussistenza di entrambi i requisiti, per ogni partecipazione deve essere effettuata l'ulteriore verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del TUSP.

Il provvedimento avente ad oggetto l'analisi delle partecipazioni ed il piano di riassetto deve essere trasmesso alla struttura del MEF incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla Corte dei conti - sezione di controllo.

Ai medesimi soggetti dovrà essere trasmessa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti.

In caso di mancata adozione degli atti e di mancata trasmissione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Si applicano inoltre le norme sanzionatorie previste dall'articolo 24 (inibizione del socio pubblico all'esercizio di diritti sociali, liquidazione della partecipazione ovvero, ricorrendone i presupposti, liquidazione della società).

Di seguito si riportano alcune definizioni del TUSP utili alla presente analisi:

- «quotate» le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- «indiretta» la partecipazione detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

\*\*\*

### **Provvedimenti adottati dal Comune di Treviso ai sensi del TUSP**

Ai fini dell'analisi delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 TUSP, è opportuno riportare in sintesi i provvedimenti finora adottati dal Comune di Treviso ai sensi del TUSP.

### **1) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP**

Il Consiglio comunale con provvedimento n. 37 del 29.9.2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, che è stata trasmessa alla struttura del MEF e alla Corte dei conti - sezione regionale di controllo, ai fini della verifica del puntuale adempimento degli obblighi.

Detto provvedimento ha costituito aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Piano del Sindaco prot. 28520 dell'11.3.2015, oggetto di rendicontazione alla Corte dei conti prot. 37469 del 30.3.2016).

Si riportano in sintesi le determinazioni adottate con il citato provvedimento consiliare di ricognizione straordinaria n. 37/2017.

E' stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni dirette del Comune senza interventi di razionalizzazione nelle società di seguito indicate:

- **Farmacia Trevigiana SpA;**
- **Mobilità di Marca SpA;**
- **ATS Srl** (società quotata in quanto ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati).

#### **Gruppo ACTT Servizi:**

Si è deliberato di proseguire nel percorso, già intrapreso, di razionalizzazione mediante l'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione, esprimendo i seguenti indirizzi ad ACTT Servizi SpA affinché:

1) proceda alla dismissione delle partecipazioni in:

- **FAP Autoservizi SpA;**
- **Parcheggio Piazza della Vittoria Srl;**

2) porti a termine la liquidazione di **Trevisosta S.r.l.;**

3) proceda alla vendita della società **Miani Park S.r.l.** o, in alternativa, alla fusione con Miani Park Srl, in un percorso propedeutico alla successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA, previa acquisizione dei necessari dati economico-finanziari volti a dimostrare la convenienza dell'operazione complessiva (vendita di Miani Park o in alternativa fusione di ACTT Servizi SpA e Miani Park Srl, e successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA) per il Comune.

#### **Treviso Mercati SpA:**

si è deliberato che la società avrebbe continuato nella gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso fino alla scadenza della concessione (28.6.2018) o al subentro del nuovo gestore; è stato espresso l'indirizzo di procedere alla dismissione della quota, anche mediante messa in liquidazione della società, alla scadenza della concessione/subentro del nuovo gestore.

#### **Aertre SpA:**

è stata confermata la dismissione della partecipazione come da provvedimento consiliare n. 92/2014 e Piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato dal Sindaco prot. 28520 dell'11.3.2015.

### **Save SpA:**

la società, oggetto di ricognizione con la citata deliberazione consiliare n. 37/2017, è stata ceduta in data 20.10.2017 a seguito offerta pubblica di acquisto, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 38 del 29.9.2017.

Nella ricognizione non è stata ricompresa la società partecipata indirettamente **Contarina SpA**, in quanto detenuta per il tramite dell'Ente di governo del servizio rifiuti (Consiglio di bacino Priula) che la controlla al 100%, ente pubblico cui il Comune è associato.

La ricognizione della società è stata effettuata dal Consiglio di bacino Priula.

### **2) Individuazione obiettivi ex art. 19 TUSP:**

Le società partecipate sono state invitate a trasmettere al Comune una proposta di contenimento dei costi di funzionamento sulla base delle tipologie di costo/spesa oggetto di misure di contenimento per gli enti locali.

Con provvedimento di Giunta comunale n. 72 del 14.3.2018 ad oggetto "*Società in controllo pubblico - obiettivi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 d. lgs. 175/2016*" sono state adottate:

- le Linee guida alle società in materia di spese di funzionamento;
- gli Obiettivi specifici alle società in materia di spese di funzionamento.

Le "Linee guida alle società in materia di spese di funzionamento" hanno individuato i principi cui le società in controllo pubblico del Comune devono attenersi per il contenimento delle spese di funzionamento, compresa la spesa per il personale, le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi.

Gli "Obiettivi specifici alle società in materia di spese di funzionamento" per il biennio 2018-2019 per ciascuna società controllata dal Comune sono stati individuati sulla base di un'analisi dei costi di produzione delle società come risultanti dai bilanci dell'ultimo quinquennio e delle prospettive operative delle medesime, in un'ottica di efficienza ed economia di scala.

Si riportano gli obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento da conseguire nel biennio 2018-2019:

#### **ACTT Servizi SpA:**

2018: riduzione del 10% dei costi per servizi, pari ad un importo non inferiore ad euro 60.000;

2019: mantenimento del risparmio conseguito nel 2018.

Il valore indicato è stato individuato con riferimento all'ammontare totale dei costi come da bilancio 2016 e tenuto conto della limitata operatività della società.

#### **Miani Park Srl:**

2018: riduzione del 5% dei costi per servizi, per un importo non inferiore ad euro 5.000.

2019: mantenimento del risparmio conseguito nel 2018.

In caso di fusione di Miani Park Srl in ACTT Servizi SpA, la somma dei risparmi sui costi per servizi delle due società fuse deve essere almeno pari a 65.000 euro.

#### **Treviso Mercati SpA:**

tenuto conto che le spese di funzionamento nel periodo esaminato (bilanci 2012-2016) presentano una tendenziale riduzione nel tempo, l'obiettivo consiste nel mantenimento dell'ammontare dei costi per servizi (pari a 931.227 euro nel bilancio 2016).

Riguardo alle altre società partecipate, si precisa quanto segue:

Mobilità di Marca - MOM SpA:

Nella fase istruttoria del citato provvedimento ex art. 19 del TUSP, si sono delineate due diverse posizioni in ordine alla qualificazione giuridica della società, derivante da una diversa interpretazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 in merito alla definizione di "società in controllo pubblico": per il Comune di Treviso si tratterebbe di società controllata da Enti locali, per MOM SpA non sussisterebbe il controllo. Pertanto si è stabilito:

- di demandare all'Assemblea dei soci di MOM la qualificazione giuridica della società e, conseguentemente, individuare in esito a detta qualificazione gli eventuali obiettivi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 19 TUSP;
- di acquisire il parere delle Autorità istituzionalmente competenti ANAC e Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche ai fini della posizione da assumere da parte del Comune nell'Assemblea sopraccitata.

E' pendente avanti al TAR Lazio un ricorso promosso da ASSTRA – associazione datoriale operante nel settore Trasporti - cui MOM partecipa, volto ad ottenere l'annullamento dell'orientamento del MEF pubblicato il 15.02.2018, che ha fornito un'interpretazione della nozione di "società a controllo pubblico" tale da ricomprendere anche le società in cui il controllo fa capo a più Amministrazioni cumulativamente.

Farmacia Trevigiana SpA (20%):

trattandosi di società a partecipazione pubblica non di controllo, il Comune, ai sensi dell'art. 11 c. 16 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), ha formulato una proposta in merito ai compensi degli organi societari e alla corresponsione di indennità/trattamenti di fine mandato ai dirigenti. E' stata pertanto richiesta dal Comune la convocazione di un'Assemblea dei soci, che si è tenuta in data 10.5.2018, ed ha preso atto che i compensi che saranno attribuiti ai componenti di nomina pubblica dovranno rispettare i limiti di legge.

A.T.S. Srl (8,82%):

trattandosi di società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, la società è esclusa del perimetro applicativo del D. Lgs. 175/2016 – salvo alcune disposizioni espressamente previste - e pertanto alla stessa non si applica l'art. 19 sopra citato.

Contarina SpA (1,93%):

detenuta per il tramite dell'Ente di governo del servizio rifiuti (Consiglio di bacino Priula) che la controlla al 100%, ente cui il Comune è associato; il Consiglio di Bacino Priula è deputato ad adottare il provvedimento di cui all'art. 19 D. Lgs. 175/2016, e a cui si rimanda per ogni formulazione di indirizzi in materia di contenimento delle spese di funzionamento.

\*\*\*



## **ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI TREVISO AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP:**

### **Perimetro dell'analisi:**

Le partecipazioni detenute dal Comune oggetto di analisi sono le seguenti:

- n. 6 partecipazioni societarie dirette: **ACTT Servizi S.p.A, Treviso Mercati SpA** (in liquidazione dal 30.5.2018), **Farmacia Trevigiana SpA, Mobilità di Marca S.p.A, Aertre S.p.A. e ATS Srl** (società quotata in quanto ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati);
- n. 3 partecipazioni societarie indirette, detenute per il tramite di ACTT Servizi SpA: **Miani Park Srl, FAP Autoservizi SpA, Parcheggio Piazza della Vittoria Srl.**

### **Metodologia utilizzata:**

Per ciascuna partecipazione diretta ed indiretta detenuta al 31.12.2017 è stata redatta una scheda contenente dati e informazioni sulla partecipazione, tra i quali la composizione del capitale sociale, l'oggetto sociale, l'attività svolta per il Comune, dati sugli organi di amministrazione/di controllo e loro compensi, numero medio dipendenti e costo del personale con riferimento all'anno 2017, fatturato medio triennio 2015/2016/2017 (il calcolo del fatturato è stato effettuato come da indicazioni del MEF - FAQ versione 1.0 Modulo Partecipazioni: voci A1 + A5 del Conto economico, al netto dei contributi), risultati di esercizio del quinquennio 2012/2016 e, per completezza di informazione, anche il risultato esercizio 2017.

Per ciascuna partecipazione:

- è stato riportato l'esito della ricognizione straordinaria, con indicazione delle azioni adottate ai sensi della citata deliberazione consiliare n. 37/2017;
- si è dato atto della sussistenza o meno dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 20 TUSP;
- in esito all'analisi, si è indicato se la partecipazione rientra o meno nel Piano di riassetto, le azioni di razionalizzazione e le modalità e tempi di attuazione.

## Gruppo ACTT Servizi SpA

### **Nota metodologica:**

ACTT Servizi S.p.A. detiene immobilizzazioni:

- materiali, relative ai beni "essenziali" del trasporto pubblico locale;
- finanziarie, relative alle partecipazioni societarie detenute ed ai servizi da esse svolti.

L'analisi è stata condotta esaminando sia la partecipazione del Comune in A.C.T.T. Servizi S.p.A. che le partecipazioni da quest'ultima detenute.

Ai fini delle azioni di razionalizzazione, non si può prescindere da un'analisi del "Gruppo A.C.T.T. Servizi" nel suo complesso.

### **Decisione assunta con la ricognizione straordinaria ai sensi art. 24 TUSP:**

Con deliberazione consiliare n. 37 del 29.9.2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni si è stabilito di proseguire nel percorso, già intrapreso, di razionalizzazione del Gruppo ACTT Servizi mediante l'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione.

Sono stati espressi i seguenti indirizzi ad ACTT Servizi SpA affinché:

1. procedesse alla dismissione delle partecipazioni in:
  - FAP Autoservizi SpA;
  - Parcheggio Piazza della Vittoria Srl;
2. portasse a termine la liquidazione di Trevisosta Srl;
3. procedesse alla vendita della società Miani Park S.r.l. o, in alternativa, alla fusione con Miani Park Srl, in un percorso propedeutico alla successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA, previa acquisizione dei necessari dati economico-finanziari volti a dimostrare la convenienza dell'operazione complessiva (vendita di Miani Park o in alternativa fusione di ACTT Servizi SpA e Miani Park Srl, e successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA) per il Comune.

Il "risparmio" derivante dalle azioni di razionalizzazioni è stato quantificato per le due partecipate indirette FAP SpA e Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l. in base al valore della quota detenuta da ACTT Servizi rapportata al PN 2016:

- FAP SpA: € 158.509,00;
- Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.: € 97.423,00

Per la conclusione delle procedure erano state stimate le seguenti date:

- dismissione FAP SpA e Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.: 30.9.2018
- liquidazione Trevisosta S.r.l.: 30.9.2018
- fusione/cessione di Miani: 30.9.2018
- liquidazione A.C.T.T. Servizi: 30.9.2019

## **Azioni positive intraprese ex art. 24 TUSP:**

### **ACTT Servizi SpA:**

Dopo la delibera di ricognizione straordinaria si sono concluse operazioni che hanno avuto un impatto significativo sul conto economico, e altre sono in corso:

- Il bene essenziale "officina" di Via Castellana è stato ceduto da ACTT Servizi alla società Mobilità di Marca, attuale gestore del servizio del trasporto pubblico locale, con contratto di compravendita stipulato il 3.10.2017;
- il corrispettivo di detta vendita ha consentito di liquidare i Comuni soci che hanno esercitato il recesso, non ravvisando la sussistenza di requisiti per il mantenimento della propria partecipazione;
- l'immobile denominato "Uffici, direzione e parcheggio di Via Polveriera" è attualmente dato in locazione a MOM S.p.A. Quest'ultima ha però individuato in Via Castellana una nuova un'area funzionale e strutturata per l'esercizio del TPL, e pertanto l'immobile di proprietà di A.C.T.T. Servizi si renderà libero;
- sono cessati a giugno 2018 due dei tre servizi di trasporto scolastico; l'unico servizio di trasporto scolastico attualmente espletato cesserà a giugno 2019;
- dal 20.7.2018 il Comune di Treviso è socio unico.

### **FAP Autoservizi S.p.A. e Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.:**

L'Assemblea di ACTT Servizi nella seduta del 29.5.2018 ha attribuito all'Amministratore Unico i poteri necessari alla vendita delle quote delle partecipate FAP Autoservizi S.p.A. e Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.

### **Trevisosta S.r.l.:**

a seguito della liquidazione, la società è stata cancellata in data 21.12.2017

### **Miani Park S.r.l.:**

L'amministratore unico di Miani Park ha presentato in data 9.3.2018 una proposta di Piano industriale per il rilancio del parcheggio, che prevede la destinazione di parte della struttura a finalità diverse. In particolare, ha proposto lo sviluppo di servizi aggiuntivi collegati al parcheggio, quali: autolavaggio, noleggio autovetture, servizio di ricarica autovetture elettriche, velostazione, servizio di navetta con aeroporto, etc., a seguito dei quali si ipotizza un incremento del fatturato volto al riequilibrio della situazione economico-finanziaria.

Si è proceduto a proporre una modifica alla Variante generale al Piano degli Interventi adottata dal Comune con D.C.C. n. 12/2018, per consentire l'implementazione di nuovi servizi nell'immobile (*"realizzazione di spazi per attività di servizi, palestre, spazi per mostre, eventi, spettacoli, pubblici esercizi nonché ulteriori attività di natura commerciale all'ultimo piano e per quanto riguarda i restanti piani compatibilmente con le caratteristiche tipologiche dell'immobile"*).

## Analisi delle singole partecipazioni del Gruppo ACTT Servizi:

### 1) A.C.T.T. Servizi S.p.A.

Capitale sociale: € 2.856.245,00

Composizione:

si tratta di società interamente pubblica il cui capitale al **31.12.2017** era detenuto per il 71,24% dal Comune di Treviso e per la restante parte da altri Comuni - società controllata dal Comune di Treviso.

Dal 20.7.2018 il Comune di Treviso è socio unico (100%) a seguito del recesso di tutti i Comuni soci minori.

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 7.259.714,00

Data storica di acquisizione partecipazione: 29.12.2011

Numero di azioni possedute al 39.393

Valore unitario delle azioni: € 51,65

% di partecipazione al capitale sociale: 71,24%

Valore nominale della quota: € 2.034.648,45

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 5.171.820,25

#### Oggetto sociale:

la società ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati da enti locali nelle forme di legge.

Rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto pubblico locale.

#### Attività svolta

La società gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà, costituito attualmente da n. 2 strutture immobiliari destinate al servizio di TPL espletato da MOM SpA:

1. Uffici, direzione e parcheggio di Via Polveriera (con la precisazione di cui si è detto sopra);
2. Biglietteria di P.le Duca d'Aosta.

La società sta espletando in via residuale un servizio di trasporto scolastico per un ente locale di modeste dimensioni.

#### Attività svolta per il Comune:

Nessuna

#### Informazioni

La Società ACTT Servizi SpA è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 25.5.2011, del progetto di scissione parziale proporzionale della società ACTT SpA con la costituzione di una nuova società, progetto che prevedeva lo scorporo delle dotazioni

patrimoniali e di servizi diversi dal trasporto pubblico locale, facendoli confluire in una nuova società.

Con il provvedimento suindicato è stato altresì espresso l'indirizzo che il mantenimento della società fosse subordinato al conseguimento, a partire dal 2° esercizio, di risultati economici positivi da reimpiegare nella collettività locale o comunque del pareggio di bilancio, indirizzo confermato anche con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 25.11.2015, con la quale sono state approvate modifiche statutarie.

**Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2017 e ai dati estratti dal bilancio 2017:**

- Amministratore unico designato dal Comune
- Compenso amministratore: € 9.984,00
  
- Collegio Sindacale: n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti di cui designati dal Comune: tutti
- Compenso Collegio Sindacale: € 13.104,00

**N. medio dipendenti esercizio 2017 e costo del personale:**

La Società non ha propri dipendenti, ma impiega personale dipendente della società MOM SpA con la quale è stato stipulato un contratto di rete.

Si è inoltre avvalsa dell'opera di lavoratori interinali a seguito stipula contratti di somministrazione di lavoro temporaneo con società fornitrici.

**Costo personale:** come risulta dal bilancio 2017, non essendo disponibili i dati per la rilevazione dei costi in argomento nella voce B.9 del Conto Economico lett. da a) a d) gli stessi sono stati unitariamente indicati alla voce lett. e) della predetta voce B.9 "altri costi": € 77.557,00

**Fatturato medio e risultati economici:**

Il fatturato medio per il triennio 2015/2016/2017 è di € 1.214.062,00

La società ha presentato, fin dalla sua costituzione, risultati positivi:

- esercizio 2012 (utile): € 13.640,00
- esercizio 2013 (utile): € 20.276,00
- esercizio 2014 (utile): € 27.116,00
- esercizio 2015 (utile): € 17.215,00
- esercizio 2016 (utile): € 3.006,00

e, ai fini informativi, il risultato dell'esercizio 2017: € 19.468,00

**Occorre proseguire con le misure di razionalizzazione in quanto ACTT Servizi:**

- è società che non espleta attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP);
- non ha propri dipendenti ( art. 20 comma 2 lett. b)

\*\*\*

**a) Miani Park Srl**

Capitale sociale: € 51.700,00

Composizione:

Si tratta di società partecipata da ACTT Servizi SpA al 100%, indirettamente partecipata dal Comune al 31.12.2017 per il 71,24% e attualmente al 100%.

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 37.273,00

**Oggetto sociale**

La società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio scambiatore ubicato in Treviso nell'area denominata "ex Miani".

**Attività espletate per il Comune**

La società gestisce il parcheggio scambiatore "ex Miani" (449 posti auto), ai sensi delle convenzioni stipulate in data 11.12.2000 rep. 12235 e 10.2.2005 rep. 12634, per una durata di 40 anni con decorrenza dal 2003, anno di avvio della gestione.

**Informazioni**

Con riferimento alla situazione economico-finanziaria, così come emerge dai bilanci, risulta che la società ha registrato, dall'anno 2001, perdite di esercizio.

La società ACTT Servizi SpA [e prima ACTT SpA] ha trasferito a Miani Park Srl le relative risorse in conto capitale.

Le perdite sono dovute sostanzialmente a ricavi non adeguati a fronte dei costi di esercizio. Anche dal bilancio 2017 di ACTT Servizi emerge che la società *“con i propri flussi di cassa si trova nella condizione di sostenere finanziariamente la società controllata Miani Park Srl in attesa che la stessa ritrovi un proprio equilibrio finanziario”*.

La società Miani Park gestisce un parcheggio scambiatore multipiano che è funzionale all'organizzazione del traffico veicolare e mira a soddisfare la domanda di sosta degli utenti in un'area poco distante dalla stazione ferroviaria e dal Tribunale. Si tratta di un'attività che ha le caratteristiche di servizio pubblico, rispondente ai bisogni della collettività locale.

Occorre considerare che il Comune di Treviso gestisce la sosta regolamentata a tariffa nel territorio comunale, il cui gettito assicura entrate significative all'Ente, e che la domanda di parcheggio del Miani è influenzata in maniera determinante dall'offerta complessiva di parcheggi nel territorio comunale.

La gestione degli altri parcheggi comunali ha consentito al Comune rilevanti introiti negli ultimi anni. Di seguito si riportano le entrate incassate, con la precisazione che la sosta è un servizio rilevante ai fini Iva:

- 2017 € 3.382.781,54

- 2016 € 3.423.674,29

- 2015 € 3.354.662,39

In un'ottica di valorizzazione del parcheggio Miani Park, negli anni scorsi sono state intraprese alcune iniziative, quali ampliamento degli orari di apertura del parcheggio in occasione di eventi/manifestazioni pubbliche, implementazione delle linee di trasporto pubblico urbano, mediante utilizzo di bus navetta e mezzi a basso impatto ambientale, al fine di agevolare i collegamenti tra il parcheggio scambiatore e il centro cittadino.

Si informa altresì che la società ha concluso un accordo con l'istituto bancario per la riduzione degli oneri finanziari, mediante definizione di una rata mensile di mutuo più adeguata alle proprie capacità finanziarie.

Infine, è in corso una procedura per il rilancio del parcheggio il cui percorso è delineato infra.

**Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2017 e ai dati estratti dal bilancio 2017:**

- Amministratore unico (nominato da ACTT Servizi)
- Compenso amministratore: € 0,00
- Collegio Sindacale: non presente

**N. medio dipendenti e costo del personale esercizio 2017:**

Nel bilancio 2017 di Miani Park non sono indicati il numero dei dipendenti e il costo del personale.

La società è priva di propri dipendenti. Si avvale del personale della società Mobilità di Marca SpA.

**Fatturato medio e risultati economici:**

Il fatturato medio per il triennio 2015/2016/2017 è di € 147.504,00

La società ha presentato, fin dalla sua costituzione, risultati negativi:

- esercizio 2012 (perdita): € - 122.201,00
- esercizio 2013 (perdita): € - 99.429,00
- esercizio 2014 (perdita): € - 111.838,00
- esercizio 2015 (perdita): € - 96.312,00
- esercizio 2016 (perdita): € - 114.134,00
- e, ai fini informativi, il risultato dell'esercizio 2017 (perdita): € - 14.428,00

**Occorre proseguire con le misure di razionalizzazione in quanto Miani Park S.r.l.:**

- non ha propri dipendenti (art. 20 comma 2 lett. b);
- ha un fatturato medio nel triennio 2015/2016/2017 inferiore a € 500.000 (art. 20 comma 2 lett. d);
- è in perdita, anche se si deve considerare che:
  - nell'anno 2017 la perdita è sensibilmente diminuita rispetto al trend degli anni precedenti;
  - la società espleta un servizio pubblico come sopra descritto e la gestione complessiva dei parcheggi sul territorio comunale garantisce al Comune entrate significative, come sopra riportato;
  - la Società ha adottato misure per il contenimento degli oneri finanziari, in particolare la conclusione di un accordo con l'istituto bancario per la riduzione degli interessi sul mutuo, mediante definizione di una rata mensile più adeguata alle proprie capacità finanziarie.

\*\*\*

**b) FAP Autoservizi SpA**

Capitale sociale : € 876.002,49

Composizione:

<input type="checkbox"/> ATVO SpA	58,37%
<input type="checkbox"/> ACTT Servizi SpA	11,71%
<input type="checkbox"/> AMT Trasporti Srl in liquidazione	8,84%
<input type="checkbox"/> Mobilità di Marca SpA	8,70%
<input type="checkbox"/> Unigroup Srl	7,96%
<input type="checkbox"/> Azienda Trasporti Verona Srl	4,42%

Si tratta di società:

- partecipata da ACTT Servizi SpA al 11,71%
- partecipata indirettamente dal Comune al 31.12.2017 per l'8,34% e attualmente all'11,71%.

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 1.326.073,00

**Oggetto sociale**

La società ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità.

**Attività espletate**

La Società svolge attività di gestione di servizi di trasporto effettuati principalmente con ATVO in dipendenza di contratto di subconcessione di servizi minimi di trasporto pubblico locale e di noleggio autobus; servizi di linea commerciali e scolastici.



**Attività espletate per il Comune**

Nessuna

**Informazioni**

Si tratta di partecipazione di minoranza (da parte di ACTT Servizi SpA) in una società che svolge attività analoghe a quelle espletate da altre società partecipate dal Comune (Mobilità di Marca SpA).

**Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2017 e ai dati estratti dal bilancio 2017**

- Consiglio di amministrazione: n. 5 componenti  
di cui nominati dal Comune: nessuno
- Compensi amministratori: € 33.460,00
- Collegio Sindacale: n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti  
di cui nominati dal Comune: nessuno
- Compenso Collegio Sindacale: € 13.094,00

**N. medio dipendenti esercizio 2017:** n. 12

**Costo del personale:** € 488.284,00

**Fatturato medio:**

Il fatturato medio per il triennio 2015/2016/2017 è di € 2.488.857,00

**Risultati economici negli ultimi 5 anni:**

- esercizio 2012 (utile): € 34.023,00
  - esercizio 2013 (utile): € 65.790,00
  - esercizio 2014 (utile): € 24.064,00
  - esercizio 2015 (utile): € 69.571,00
  - esercizio 2016 (utile): € 154.620,00
- e, ai fini informativi, il risultato dell'esercizio 2017 (utile): € 14.854,00

**Occorre proseguire con le misure di razionalizzazione in quanto FAP Autoservizi SpA:**

- non espleta attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP);
- svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate - Mobilità di Marca SpA (art. 20 comma 2 lett. c).

\*\*\*

### **c) Parcheggio Piazza della Vittoria Srl**

Capitale sociale: € 2.000.000,00

Composizione:

<input type="checkbox"/>	Parceggi Italia Spa	90%
<input type="checkbox"/>	Carron Cav. Angelo SpA	5%
<input type="checkbox"/>	ACTT Servizi SpA	5%

Si tratta di società:

- partecipata da ACTT Servizi SpA al 5,00%
- partecipata indirettamente dal Comune al 31.12.2017 per 3,56% e attualmente al 5,00%.

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 1.935.314,00

### **Oggetto sociale**

La società si è costituita in data 7.9.2001, ai sensi dell'allora vigente art. 37 -quinquies della L. 11.2.1994 n. 109 e s.m.i. e dell'art. 7 della convenzione 15 gennaio 2008 rep. 12966, che ha per oggetto esclusivo l'esecuzione e realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato in Piazza della Vittoria.

### **Attività espletate per il Comune**

In data 15 gennaio 2008 rep. 12966/3341 è stato stipulato un contratto di concessione per la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato nel sedime dell'area di Piazza della Vittoria e Viale Cadorna con 320 posti auto, con l'A.T.I. PARCHEGGI ITALIA SpA (impresa capogruppo), ACTT SpA (impresa mandante) e CARRON CAV. ANGELO SpA (impresa mandante).

Con atto rep. n. 19495/8199 del 12.2.2009 Notaio Ferrelli di Milano, le Società raggruppate nell'associazione temporanea di imprese hanno costituito la società di progetto "Parcheggio Piazza Vittoria Srl", che è subentrata all'ATI.

Il contratto di concessione è stato modificato con atto rep. 13377 stipulato il 29.12.2017, finalizzato a localizzare i parcheggi in struttura alternativi al Parcheggio di Piazza della Vittoria nelle aree Cantarane ed ex Pattinodromo.

### **Informazioni**

Dalla lettura del bilancio 2017 della società emerge che *"... la Parcheggio Piazza Vittoria srl si [è] ritrovata nell'impossibilità di conseguire ricavi congrui al capitale investito e [ha] invece generato perdite, visto che l'iter approvativo per il finanziamento e l'inizio delle opere come da convenzione con il Comune di Treviso non è ancora concluso ed i lavori di costruzione non sono ancora iniziati"*.

### **Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2017 e ai dati estratti dal bilancio 2017:**

- Consiglio di amministrazione: n. 5 componenti  
di cui nominati dal Comune: nessuno
- Compensi amministratori: € 0,00

- Collegio Sindacale: n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti di cui nominati dal Comune: nessuno
- Compenso Collegio Sindacale: € 3.640,00

**N. medio dipendenti esercizio 2017:** n. 0  
**Costo del personale:** € 0,00

#### **Fatturato medio**

Il fatturato medio per il triennio 2015/2016/2017 è di € 1,00

#### **Risultati economici negli ultimi 5 anni:**

<input type="checkbox"/> esercizio 2012 (perdita):	€ - 5.146,00
<input type="checkbox"/> esercizio 2013 (perdita):	€ - 6.915,00
<input type="checkbox"/> esercizio 2014 (perdita):	€ - 5.446,00
<input type="checkbox"/> esercizio 2015 (perdita):	€ - 6.814,00
<input type="checkbox"/> esercizio 2016 (perdita):	€ - 12.971,00
e, ai fini informativi, il risultato dell'esercizio 2017 (perdita):	€ - 13.141,00

#### **Occorre proseguire con le misure di razionalizzazione in quanto la società Parcheggio Piazza della Vittoria Srl:**

- è società priva di dipendenti (art. 20 comma 2 lett. b);
- ha un fatturato medio nel triennio 2015/2016/2017 inferiore a € 500.000 (art. 20 comma 2 lett. d).

#### **Piano di riassetto del Gruppo ACTT Servizi:**

Si conferma la **liquidazione della Società ACTT Servizi SpA.**

Prima di procedere alla liquidazione di ACTT Servizi SpA, occorre valorizzare il parcheggio Miani, gestito dalla società controllata **Miani Park S.r.l.**, con implementazione di nuovi servizi nell'immobile, secondo le seguenti modalità:

1. approvazione da parte del Comune della modifica alla Variante generale al Piano degli Interventi adottata con D.C.C. n. 12/2018, che prevede *“realizzazione di spazi per attività di servizi, palestre, spazi per mostre, eventi, spettacoli, pubblici esercizi nonché ulteriori attività di natura commerciale all'ultimo piano e per quanto riguarda i restanti piani compatibilmente con le caratteristiche tipologiche dell'immobile”* ;
2. approvazione del nuovo Piano industriale redatto dalla società Miani Park, da cui si evinca il progressivo raggiungimento della situazione di equilibrio economico-finanziario;
3. ACTT Servizi procederà alla vendita della società Miani Park S.r.l. così "valorizzata" o in alternativa alla fusione con Miani Park S.r.l.;
4. liquidazione di ACTT Servizi.

La razionalizzazione di ACTT Servizi - Miani Park avverrà previa acquisizione dei

necessari dati economico-finanziari volti a dimostrare la convenienza per il Comune dell'operazione complessiva come sopra delineata.

Dato che il percorso coinvolge molteplici attori e prevede diverse fasi consequenziali, per la conclusione delle procedure si stimano le seguenti date:

- cessione/fusione di Miani: 30.06.2020
- liquidazione A.C.T.T. Servizi: 30.06.2021

**Per quanto riguarda le partecipazioni in FAP Autoservizi SpA e Parcheggio Piazza della Vittoria Srl**, si conferma l'indirizzo già espresso ad ACTT Servizi SpA affinché porti a termine la dismissione delle due partecipazioni.

Per la conclusione delle procedure si stima la seguente data: 31.12.2019

Il “risparmio” indiretto per il Comune la dismissione delle due partecipazioni viene quantificato in base al valore della quota detenuta da ACTT Servizi rapportata al PN 2017:

FAP Autoservizi	€ 155.283,00
Parcheggio Piazza Vittoria	€ 96.766,00

## 2) Treviso Mercati SpA (in liquidazione dal 30.5.2018)

### **Decisione assunta con la ricognizione straordinaria ai sensi art. 24 TUSP:**

Con deliberazione consiliare n. 37 del 29.9.2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni:

- è stato stabilito che la società avrebbe continuato nella gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso fino alla scadenza della concessione (28.6.2018) o al subentro del nuovo gestore;
- è stato espresso l'indirizzo di procedere alla dismissione della quota, anche mediante messa in liquidazione della società, alla scadenza della concessione/subentro del nuovo gestore.

Era stata stimata la data del 30.9.2019 per la conclusione della procedura di liquidazione.

### **Azioni positive intraprese ex art. 24 TUSP:**

Con deliberazione n. 249 del 18.9.2017, la Giunta comunale ha valutato positivamente la fattibilità della proposta presentata dalla COM Treviso Srl ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 (finanza di progetto ad iniziativa privata) avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di opere di riqualificazione del Mercato Comunale all'ingrosso, ed il conferimento della gestione del mercato, per una durata non superiore a 30 anni.

A seguito espletamento di procedura ad evidenza pubblica, con convenzione stipulata il 28.6.2018 rep. 13410, la concessione del mercato è stata affidata dal 29.6.2018 per 30 anni al Raggruppamento Temporaneo di Imprese C.O.M. TREVISO S.R.L. (Impresa Capogruppo - quota di partecipazione 91%), CEV S.P.A. (Impresa Mandante – quota di partecipazione 5,40%) e CIMOLAI S.P.A. (Impresa Mandante – quota di partecipazione 3,60%).

Ai sensi della convenzione stipulata con il nuovo concessionario del mercato e dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, il rapporto di lavoro del personale che era in servizio presso la società Treviso Mercati SpA continua con il gestore subentrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 C.C.

L'Assemblea straordinaria dei soci di Treviso Mercati S.p.A., nella seduta del 30.5.2018, tenuto conto della scadenza della concessione, ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione, e di nominare liquidatore il Presidente della società.

La liquidazione è in corso.

Capitale sociale al 31.12.2017

€ 1.283.400,00

Il capitale sociale è stato ridotto con delibera di assemblea straordinaria del 3.10.2017 da euro 1.283.400,00 ad **Euro 276.000,00**, con modifica del valore nominale delle azioni da € 4.65 ad € 1,00 e conseguente distribuzione ai soci della somma di € 1.007.400,00 proporzionalmente alle rispettive quote, in considerazione “delle disponibilità liquide eccedenti e coerente con le prospettive operative della società”. La delibera è stata iscritta nel registro delle imprese il 12.10.2017 ed eseguita 90 gg. dopo.

Composizione:

– Comune di Treviso

37,68%

– CCIAA di Treviso	17,07%
– Consorzio Operatori Mercato Ortofrutticolo	30,72%
– Coop. Agricola Produttori Ortofrutticoli	10,29%
– Stiore S.C.R.L.	3,08%
– Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti	1,16%
si tratta di società mista pubblico-privata, controllata da enti pubblici Comune e CCIAA.	
Patrimonio netto al 31.12.2017:	€1.443.580,00
Dal rendiconto della gestione al 31.5.2018 risulta che il Patrimonio netto è pari ad € <b>356.392,00</b> (a seguito dell'operazione straordinaria sopracitata).	
Data storica di acquisizione partecipazione:	16.6.1991
Numero di azioni possedute:	104.000
Valore unitario delle azioni al 31.12.2017:	€ 4,65
Il valore nominale è stato ridotto ad € 1,00 a seguito dell'operazione straordinaria soprasmpecificata.	
% di partecipazione al capitale sociale:	37,68%
Valore nominale della quota al 31.12.2017	€ 483.600,00
Il valore nominale della quota ammonta attualmente ad € 104.000,00 a seguito dell'operazione straordinaria soprasmpecificata.	
Valore della quota rapportata al patrimonio netto al 31.12.2017:	€ 543.940,94
Valore della quota rapportata al patrimonio netto al 31.05.2018:	€ 134.288,51
<p><b>Oggetto sociale:</b> gestione dei mercati all'ingrosso, come definiti dall'art. 1 della L.R. Veneto 30.3.1979 n. 20, nonché la conservazione e lavorazione dei prodotti oggetto dell'attività del mercato e prodotti complementari per conto terzi.</p> <p><b>Attività svolte per il Comune:</b> La Società ha gestito in concessione il mercato ortofrutticolo all'ingrosso fino al 28.6.2018, ed è attualmente in liquidazione.</p> <p><b>Riconducibilità della società all'art. 4 D. Lgs. 175/2016</b> (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali): la partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. <b>Viene pertanto omesso l'esame delle altre fattispecie ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016.</b></p>	
<p><b>Piano di riassetto:</b> Si dà atto che non c'è alcuna azione di razionalizzazione da intraprendere, in quanto la liquidazione della Società è già in corso. La partecipazione <b>viene ricompresa nel Piano di riassetto solo per la determinazione della nuova data di conclusione della liquidazione</b>, stimata al <b>31.12.2019</b> (come da nota del liquidatore). Il "risparmio" atteso è pari ad € 121.359, pari alla stima della quota patrimoniale netta finale, di competenza del Comune.</p>	

### 3) Farmacia Trevigiana SpA

**Decisione assunta con la ricognizione straordinaria ai sensi art. 24 TUSP:**

è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni senza interventi di razionalizzazione

Capitale sociale: € 767.900,00

Composizione:

- Comune di Treviso 20%
- Kinea Srl 80%

Si tratta di società mista pubblico-privata, non di controllo del Comune di Treviso

Patrimonio netto al 31.12.2017: € 1.878.368,00

Data storica di acquisizione partecipazione: 1.7.1997

Numero di azioni possedute: 1.536

Valore unitario delle azioni: € 100,00

% di partecipazione al capitale sociale: 20,00%

Valore nominale della quota: € 153.600,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 375.674,00

**Oggetto sociale**

la Società ha per oggetto l'erogazione di servizi nel campo della salute, del benessere e della distribuzione di prodotti chimico farmaceutici, similari e complementari, ecc.

**Attività svolte per il Comune**

Gestione delle farmacie comunali e di un dispensario farmaceutico, ai sensi della convenzione per l'affidamento del servizio farmaceutico (stipulata il 18.4.2000 prot. 26953, integrata con atto prot. 72670 in data 14.9.2005), in base alla quale la società gestisce, per la durata di 60 anni a partire dall'1.1.2000:

1. Farmacia "San Giuseppe"
2. Farmacia "San Liberale"
3. Farmacia "Luzzatti"
4. Farmacia "Eden Stiore"
5. Farmacia "San Antonino"
6. Farmacia "San Lazzaro"
7. Farmacia "Marconi".

La società gestisce altresì, in regime di proroga, farmacia SS. Quaranta sita in Borgo Cavour, fino al subentro del nuovo concessionario da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica. E' in corso di formalizzazione l'affidamento del contratto a Farmacia Trevigiana SpA, in esito alla quinta gara espletata per l'affidamento della concessione.

**Informazioni**

La Società è stata costituita in data 14.12.1999 mediante trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali, costituitasi in data 1.7.1997.

A seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, il Comune ha ceduto al socio privato, con contratti rispettivamente in data 24.12.2002 e 19.5.2006, la quota complessiva dell'80%.

Il servizio farmaceutico è disciplinato dalla L. 2 aprile 1968 n. 475.

Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, secondo cui *"la "materia" della organizzazione del servizio farmaceutico...(omissis)... va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute. La complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista"*.

Il servizio farmaceutico è stato classificato quale:

- esercizio di un pubblico servizio trattandosi, in particolare, di un'attività rivolta a fini sociali, secondo il disposto dell'art. 112 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 (Corte dei conti Puglia - deliberazione n. 3/PAR/2008);
- servizio pubblico locale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia - deliberazione n. 196/2009/PAR);
- servizio pubblico locale tendenzialmente di rilevanza economica (Corte dei conti Marche - deliberazione n. 57/2013/PAR);
- modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale e quindi "esercizio diretto di un servizio pubblico" (così Consiglio di Stato, 3 febbraio 2017 n. 474: *"La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000"*).

**Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2017 e ai dati estratti dal bilancio 2017:**

- Consiglio di amministrazione: n. 6 componenti  
di cui nominati dal Comune: n. 2 (tra i quali il Presidente)
- Compenso organo di amministrazione: € 91.909,00
- Collegio Sindacale: n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti  
di cui nominati dal Comune: n. 2 (il Presidente ed un supplente)
- Compenso Collegio Sindacale: € 26.738,00

**N. medio dipendenti esercizio 2017:** n. 45  
**Costo del personale:** € 2.080.593

**Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016** (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):



La società, in quanto concessionaria del servizio di gestione delle farmacie comunali, svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, tanto nel caso in cui il servizio di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico locale tanto nel caso in cui esso sia da collocarsi come modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale.

**Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016:**

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale.

**Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:**

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (n. 45 > n. 6)
- c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro (triennio 2015/2016/2017: € 10.331.655,00);
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni:
  - esercizio 2012 (utile): € 222.481,00
  - esercizio 2013 (utile): € 269.789,00
  - esercizio 2014 (utile): € 322.741,00
  - esercizio 2015 (utile): € 372.840,00
  - esercizio 2016 (utile): € 335.223,00
- e, ai fini informativi, il risultato dell'esercizio 2017 (utile): € 213.928,00
- f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento;
- g. non vi è necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

**Piano di riassetto:**

**non rientra** in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere.

#### 4) Mobilità di Marca SpA

**Decisione assunta con la ricognizione straordinaria ai sensi art. 24 TUSP**  
autorizzato il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione

Capitale sociale:	€ 23.269.459,00
Composizione:	
– Provincia di Treviso	49,82%
– Comune di Treviso	14,24%
– Comune di Castelfranco Veneto	3,94%
– Comune di Vittorio Veneto	2,82%
– ATAP SpA	14,95%
– altri soci	14,17%

Si tratta di società mista pubblico-privata, non di controllo del Comune di Treviso.

Circa la riconducibilità della società tra quelle in "controllo pubblico" di cui all'art. 2 del TUSP, si è in attesa di acquisire i pareri delle Autorità istituzionalmente competenti ANAC e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' attualmente pendente un giudizio avanti al TAR Lazio promosso da ASSTRA - associazione datoriale delle imprese di trasporto - cui MOM ha aderito, volto ad ottenere l'annullamento di un orientamento espresso dal MEF circa la nozione di "società a controllo pubblico".

Patrimonio netto al 31.12.2017:	€ 31.526.166,00
Data storica di acquisizione partecipazione:	30.12.2011
Numero di azioni detenute:	3.314.380
Valore unitario delle azioni:	€ 1,00
% di partecipazione al capitale sociale:	14,24%
Valore nominale della quota:	€ 3.314.380,00
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	€ 4.489.326,00

#### **Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto principale l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie.

#### **Attività svolte per il Comune:**

Trasporto pubblico locale urbano  
Trasporto scolastico

#### **Informazioni**

La società si è costituita a seguito del conferimento da parte di alcuni Enti locali e di ATAP SpA e ATVO SpA delle partecipazioni detenute nelle rispettive aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale (ACTT SpA, Società Autoservizi La

Marca Trevigiana SpA, CTM SpA, ATM SpA).

In seguito alla fusione per incorporazione delle quattro aziende di trasporto pubblico locale, deliberata dall'assemblea straordinaria del 13.9.2013, la Società è subentrata dall'1.1.2014 nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle predette aziende, risultando pertanto affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia.

#### Trasporto pubblico locale:

Il trasporto pubblico locale è servizio disciplinato dal D.lgs. 19.11.1997 n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia, e dalla L.R. Veneto 30.10.1998 n. 25, avente ad oggetto la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.

Esso rientra nei servizi pubblici di interesse generale di ambito locale, che l'art. 14 comma 27 lett b) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale.

E' qualificato come servizio di interesse economico generale dall'art. 2 lett. a) Regolamento CE n. 1370 del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto.

E' altresì un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

Gli enti affidanti hanno convenuto che la convenzione, con delega di funzioni alla Provincia di Treviso, rappresenti la forma organizzativa idonea per la costituzione dell'ente di governo.

L'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Treviso denominato "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" è stato pertanto costituito con convenzione ex art.30 TUEL stipulata l'8.9.2014, e la Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 1915 del 28.10.2014 ne ha effettuato il riconoscimento.

L'ente di governo, nella Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, ha ritenuto che la proposta di affidamento della gestione più adatta per il bacino della provincia di Treviso sia la procedura avente ad oggetto "*l'acquisizione della qualità di socio di MOM SpA e l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla medesima MOM SpA*".

Si citano le principali deliberazioni assunte sul punto dall'Ente di governo:

- n. 10 del 27.1.2016 con la quale ha avviato la procedura di gara (a doppio oggetto) per la gestione dei servizi TPL urbani ed extraurbani nel bacino, al fine di individuare un socio operativo e affidare la gestione dei servizi TPL alla medesima MOM SpA;
- n. 11 del 6.4.2016 con la quale ha approvato un aggiornamento alla citata Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, approvata con propria precedente deliberazione n. 2/2014, ed ha approvato la documentazione di gara a doppio oggetto;

- n. 13 del 5.12.2016 con la quale ha stabilito al 30% la quota di partecipazione del socio privato operativo ed ha approvato la documentazione aggiornata della gara a doppio oggetto;
- n. 17 del 4.9.2017, con la quale ha deliberato di confermare in proroga tecnica, fino alla data di affidamento della gara e comunque fino al termine massimo di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento CE 1370/2007 (2.12.2019), il contratto di servizio con Mobilità di Marca S.p.A. per i servizi di TPL nel tempo concessionati dai Comuni alle singole società - ora confluite in MOM S.p.A.

In data 26.8.2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'avviso di preinformazione "relativo a un contratto di servizio pubblico – procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di MOM SpA con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale".

In data 28.8.2018 è terminato il periodo di pubblicazione della pre-informazione previsto dalla norma, cui seguirà la predisposizione degli atti di gara da parte dell'Ente di Governo.

Trasporto scolastico:

La società MOM S.p.A. si è aggiudicata, singolarmente o in Raggruppamento temporaneo di Imprese, la gara - suddivisa in lotti - bandita dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Treviso, per il servizio di trasporto scolastico, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, dei seguenti comuni: Treviso, S. Biagio di Callalta, Preganziol, Ponzano Veneto, Monastier di Treviso, Casier, Villorba.

In particolare, l'appalto per il Comune di Treviso è stato aggiudicato con determinazione n. 1401 del 9.8.2018.

Si tratta di servizio che rientra nell'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, che l'art. 14 comma 27 lett. h) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale.

La giurisprudenza (Consiglio di stato Sez. VI, 22.11.2004 n. 7636 e Sez. V, 2.8.2010, n. 5100) lo ha classificato quale servizio pubblico locale di cui all'art. 112 TUEL, attese le finalità sociali che lo caratterizzano.

**Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2017 e ai dati estratti dal bilancio 2017:**

- Consiglio di amministrazione: n. 3 componenti  
di cui nominati dal Comune: nessuno
- Compensi amministratori: € 80.993,00
- Collegio Sindacale: n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti  
di cui nominati dal Comune: nessuno
- Compenso Collegio Sindacale: € 21.840,00

<b>N. medio dipendenti esercizio 2017:</b>	n. 575
<b>Costo del personale:</b>	€ 25.430.772,00

**Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016** (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

La società svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, espressamente qualificato quale servizio pubblico di interesse generale di ambito locale, ai sensi della normativa citata al paragrafo "trasporto pubblico locale".

Riguardo al servizio di trasporto scolastico, si tratta di servizio pubblico locale di cui all'art. 112 TUEL, attese le finalità sociali che lo caratterizzano.

**Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016:**

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale

**Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:**

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (n. 575 > n. 3)
- c. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro (triennio 2015/2016/2017: € 51.085.583,00);
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni:

▪ esercizio 2012 (utile):	€ 694.908,00
▪ esercizio 2013 (utile):	€ 21.065,00
▪ esercizio 2014 (utile):	€ 205.932,00
▪ esercizio 2015 (utile):	€ 122.053,00
▪ esercizio 2016 (utile):	€ 81.188,00

e, ai fini informativi, il risultato dell'esercizio 2017 (utile): € 168.999,00
- f. costi di funzionamento: si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 14.3.2018 con la quale è stata demandata all'Assemblea dei soci di MOM la qualificazione giuridica della società e, conseguentemente, l'individuazione in esito a detta qualificazione degli eventuali obiettivi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 19 TUSP.

Si ricorda che MOM è la società risultante dall'operazione di aggregazione delle aziende affidatarie del servizio di TPL nella provincia di Treviso, che ha determinato un risparmio dei costi sostenuti per gli organi di amministrazione e di controllo di ciascuna delle società preesistenti, e che è in corso la procedura per la gara cd. "a doppio oggetto" per la scelta del socio privato.
- g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

**Piano di riassetto:**

**non rientra** in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere (si rinvia a quanto deliberato con D.G.C. n. 72/2018 sopracitata).

**5) ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "ATS SRL"**

**Decisione assunta con la ricognizione straordinaria ai sensi art. 24 TUSP:**  
autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, senza interventi di razionalizzazione

Capitale sociale:	€ 2.792.631,00
Composizione: società interamente pubblica partecipata da Comuni appartenenti all'ambito Veneto Orientale. Si tratta di "società in house providing" La società è classificata "quotata" in quanto società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.	
Patrimonio netto al 31.12.2017:	€ 42.149.203,00
Data storica di acquisizione partecipazione:	6.7.2007
Numero di azioni possedute:	/
Valore unitario delle azioni:	/
% di partecipazione al capitale sociale:	8,82 %
Valore nominale della quota:	€ 246.250,00
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	€ 3.717.560,00

**Oggetto sociale**

la società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994 n. 36 e s.m.i.

**Attività espletate per il Comune**

Gestione del servizio idrico integrato (*in house providing*)

**Informazioni**

Il servizio idrico integrato ai sensi del D. lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Si tratta di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

Con convenzione stipulata il 3.2.2010 l'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Veneto orientale" ha affidato alla società, *in house providing*, fino al 31.12.2038, il servizio

idrico integrato.

Successivamente, riguardo all'ente di governo dell'ambito del servizio idrico integrato, con provvedimento consiliare n. 46 del 26.9.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. Veneto 27.4.2012 n. 17, e in data 29.5.2013 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra gli enti locali partecipanti. E' stato pertanto costituito il Consiglio di bacino Veneto orientale, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Con delibera n. 11 del 28.6.2016 il Consiglio di Veneto Orientale ha approvato l'atto di adeguamento della convenzione stipulata in data 3.2.2010 con la società di gestione del servizio idrico integrato Alto Trevigiano Servizi Srl, al fine di renderla conforme alle disposizioni, laddove compatibili, della convenzione tipo approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico (AEEGSI) con deliberazione n. 656/2015/R/IDR. Nel provvedimento si è dato atto della conformità alla normativa pro tempore vigente dell'affidamento "*in house providing*" della gestione del servizio ad ATS Srl.

In data 29.7.2017 la società ATS Srl si è fusa, incorporandole, con le società Servizi Integrati Acqua Srl e Schievenin Alto Trevigiano Srl: l'operazione è stata iscritta in Camera di Commercio il 4.8.2017. A seguito della fusione, la partecipazione del Comune è scesa dal 9,85% all'8,82%.

La società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016) ai sensi del quale la Società viene classificata quale società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il procedimento di quotazione, iniziato nel novembre 2015 con atto di emissioni di obbligazioni (atto a rogito notarile assunto in data 27.11.2015, con iscrizione nel registro imprese in data 14.12.2015), si è concluso il 22.1.2016.

**Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2017 e ai dati estratti dal bilancio 2017:**

- Consiglio di amministrazione: n. 5 componenti  
di cui nominati dal Comune: nessuno
- Compensi amministratori: € 83.218,00
- Collegio Sindacale: n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti  
di cui nominati dal Comune: nessuno
- Compenso Collegio Sindacale: € 30.160,00

**N. medio dipendenti esercizio 2017:** n. 243

**Costo del personale:** € 11.487.719,00

**Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016** (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità

istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio idrico integrato, che ai sensi del D. lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La società è inoltre quotata (ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati).

**Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016:**

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale

**Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:**

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (n. 243>5)
- c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro (triennio 2015/2016/2017: 46.193.936,00);
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni:

▪ esercizio 2012 (utile):	€	172.145,00
▪ esercizio 2013 (utile):	€	227.905,00
▪ esercizio 2014 (utile):	€	2.848.489,00
▪ esercizio 2015 (utile):	€	3.896.158,00
▪ esercizio 2016 (utile):	€	3.103.178,00
- e, ai fini informativi, il risultato esercizio 2017 (utile): € 1.980.085,00
- f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento.  
Si ricorda che con Verbale di assemblea del 26.6.2017 è stato approvato il progetto di fusione tra ATS Srl, e le Società Schievenin Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua Srl; dalla documentazione acquisita risulta che dalla fusione deriveranno sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra le quali riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni; semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse; maggiore patrimonializzazione in capo all'incorporante (ATS Srl) quale soggetto gestore del servizio idrico integrato con conseguente miglioramento del rating creditizio.
- g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

**Piano di riassetto:**

**non rientra** in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere



## 6) Aeroporto di Treviso SpA in breve Aertre SpA

### **Decisione assunta con la ricognizione straordinaria ai sensi art. 24 TUSP:**

è stata confermata la dismissione della partecipazione, come già disposto con provvedimento consiliare n. 92 del 22.12.2014 e con il piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato dal Sindaco prot. 28520 dell'11.3.2015.

Il “risparmio” dell’azione di razionalizzazione è stato quantificato nell’importo posto a base d’asta della seconda procedura ad evidenza pubblica andata deserta (euro 341.188, pari alla quota di partecipazione del Comune rapportata al PN della società anno 2014) o al valore della quota che sarà eventualmente riconosciuto in sede di definizione del contenzioso.

Tempi stimati per la conclusione della procedura: 31.12.2018.

### **Azioni positive intraprese ex art. 24 TUSP:**

E' proseguito il contenzioso con la società Aertre SpA per la liquidazione della quota al Comune, tuttora pendente avanti il Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di Impresa. L'ultima udienza si è tenuta il 3.10.2018; il giudice ha concesso i termini per il deposito degli scritti conclusivi e di replica, rispettivamente il 2 dicembre e 22 dicembre 2018.

Capitale sociale: € 13.119.840,00

Composizione:

1) Save SpA	80,00%
2) Provincia di Treviso	0,755%
3) CCIAA di Treviso	4,879%
4) Comune di Treviso	2,629%
5) Veneto Sviluppo SpA	10,00%
6) Fondazione Cassamarca	1,737%

si tratta di una società mista pubblico privata, il cui capitale sociale è detenuto per l'80% da Save SpA, e per il 20% da Enti pubblici e privati.

Patrimonio netto al 31.12.2017: € 15.574.140,00

Data storica di acquisizione partecipazione: 28/04/1986

Numero di azioni possedute: 34.492

Valore unitario delle azioni: € 10,00

% di partecipazione al capitale sociale: 2,629%

Valore nominale della quota: € 344.920,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 409.444,00

### **Oggetto sociale**

la società ha per oggetto principale la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la

gestione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.

#### **Attività espletate**

Gestione aeroporto di Treviso

#### **Attività svolta per il Comune**

Nessuna

#### **Informazioni**

In ordine alla partecipazione suddetta, sono stati adottati i seguenti atti:

- con deliberazione n. 92 del 22.12.2014, ad oggetto "*Ricognizione delle società partecipate ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007 e art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)*", il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione della partecipazione del Comune nella società Aertre SpA (delibera trasmessa alla Corte dei conti);
- la dismissione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'allora vigente art. 3, commi 27 e ss. L. n. 244/2007 e art. 1, comma 569 della L. n. 147/2013 è stata deliberata tenuto conto:
  - delle irregolarità segnalate dalla Corte dei conti Veneto - sezione regionale di controllo e della necessità di adottare le conseguenti misure correttive;
  - dell'andamento dei risultati economici nel periodo 2008-2013, che nel complesso è negativo e che, conseguentemente, incide sul valore della quota di partecipazione determinata in base al patrimonio netto;
  - dell'esame della relazione sulla gestione allegata al bilancio 2013, approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 16.4.2014, dalla quale emerge che il 2014 si presenta come un anno di forte difficoltà per la situazione economica generale e per l'evoluzione delle strategie dei vettori, pur con "evoluzione del traffico per Treviso in leggera crescita"; in ogni caso, "l'evoluzione del risultato risentirà dei maggiori costi determinati dalla gestione totale";
  - del fatto che la quota del Comune è di minoranza e non consente quindi di influire sulle decisioni societarie, nonché della scarsità di informazioni fornite dalla Società.
- con atto prot. 28520 dell'11.3.2015, il Sindaco ha adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Treviso, ai sensi dell'art.1 commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, confermando la cessione della partecipazione del Comune nella società Aertre SpA, indicandone modalità, tempi di attuazione (entro il 31.12.2015) nonché i risparmi previsti (€ 553.000 quale entrata presunta derivante dalla cessione);
- è stata acquisita una perizia giurata di stima della Società alla data del 31.7.2015, redatta da un esperto individuato a seguito di selezione pubblica, che ha determinato il valore della quota in € 355.405,57;
- con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 1340 del 20.8.2015 si è provveduto ad indire un'asta pubblica, per l'alienazione della quota di partecipazione, per un prezzo a base d'asta pari ad € 355.405,57, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'esito dell'eventuale procedura di prelazione spettante agli altri soci ai sensi dello Statuto; detta gara è stata dichiarata deserta;

- si è proceduto quindi il 6.10.2015 ad effettuare la richiesta ai soci di Aertre di comunicazione dell'eventuale interesse all'acquisto della quota (la richiesta ha avuto esito negativo);
- si è pertanto proceduto, con determina del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 1878 del 12.11.2015, all'esperimento di una seconda gara mediante procedura di asta pubblica rideterminando l'importo a base di gara in € 341.187,55, rapportata al patrimonio netto della società al 31.12.2014; anche la seconda gara è stata dichiarata deserta;
- con nota del Sindaco prot. 148636 del 29.12.2015, è stata chiesta ad Aertre SpA la convocazione dell'Assemblea dei Soci, ponendo all'ordine del giorno la richiesta alla società di liquidazione della quota di partecipazione detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter 2° comma del Codice Civile, di seguito riportati: *“Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*;
- detta richiesta di liquidazione è stata effettuata - oltreché sulla base dei sopracitati provvedimenti (DCC n. 92/2014 che ha deliberato la cessione della partecipazione e Piano del Sindaco adottato l'11.3.2015 che ha confermato la dismissione medesima) e dei tentativi infruttuosi di dismissione della quota - ai sensi delle disposizioni normative di cui all'art. 1 comma 569 e 569 bis della L. 147/2013 allora vigenti in base alle quali:
  - entro il 31.12.2015 la società doveva liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 2° comma, del codice civile;
  - la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria apparteneva, in ogni caso, all'assemblea dei soci, e qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società che si ponesse in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione era nulla ed inefficace;
- con deliberazione adottata in data 16.05.2016 di cui al verbale rep. n. 109.318 del Notaio Candiani di Venezia, l'Assemblea della società Aertre ha però respinto le richieste - formulate dai soci Comune di Treviso e C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno - di liquidazione delle partecipazioni detenute pari, rispettivamente, al 2,629% e al 4,88% del capitale sociale;
- il Comune ha chiesto anche un parere alla Corte dei conti - sezione di controllo Veneto in merito all'obbligo, a carico dell'Assemblea della società di deliberare il recesso ex lege del socio Comune di Treviso, mediante mera presa d'atto, con il conseguente obbligo, da parte degli amministratori di Aertre, di procedere alla liquidazione della quota del Comune;
- la Corte dei conti (deliberazione n. 362/2016 del 25.10.2016) ha confermato in sostanza la corretta interpretazione circa il diritto di recesso del Comune e il correlato obbligo da parte della società di liquidare la quota;
- nel 2016 è stata pertanto avviata nei confronti di Aertre un'azione legale congiunta con la Camera di Commercio volta all'impugnazione della citata deliberazione assembleare nonché ad ottenere la liquidazione delle azioni detenute;
- con deliberazione di ricognizione straordinaria n. 37/2017 il Consiglio comunale ha

<p>confermato la dismissione della quota;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contenzioso è tuttora in corso.</li> </ul>
<p><b>Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2017 e ai dati estratti dal bilancio 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consiglio di amministrazione: n. 9 di cui nominati dai soci pubblici Comune e Provincia: n. 3 (tra i quali il Presidente)</li> <li>➤ Compensi amministratori: € 130.509,00</li> <li>➤ Collegio Sindacale: n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti di cui nominati dal Comune: nessuno</li> <li>➤ Compensi Collegio Sindacale: € 28.447,00</li> </ul>
<p><b>N. medio dipendenti esercizio 2017:</b> n. 187</p> <p><b>Costo del personale:</b> € 6.840.301,00</p>
<p><b>Riconducibilità della società all'art. 4 D. Lgs. 175/2016</b> (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali): la partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.</p> <p><b>Viene pertanto omesso l'esame delle altre fattispecie ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016.</b></p>
<p><b>Piano di riassetto:</b></p>
<p><b>Si conferma la dismissione della partecipazione</b>, già deliberata con provvedimento consiliare n. 92/2014, Piano del Sindaco di razionalizzazione delle partecipazioni prot. 28520 dell'11.3.2015 e con provvedimento consiliare n. 37/2017.</p> <p>Tenuto conto che è in corso un contenzioso con Aertre SpA affinché essa provveda alla liquidazione della quota al Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di esito favorevole del contenzioso per il Comune, l'Amministrazione potrà proseguire nella dismissione;</li> <li>- in caso di esito sfavorevole del contenzioso per il Comune, l'Amministrazione potrà effettuare una nuova valutazione della partecipazione con adozione di eventuali diverse misure, tenendo conto - in ogni caso - delle motivazioni della sentenza.</li> </ul> <p><b>Tempistiche:</b> Si stima la nuova data per la conclusione della procedura di dismissione entro il <b>31.12.2019</b>, alla luce del protrarsi del contenzioso.</p> <p>Il "risparmio" atteso è pari al valore della quota che sarà determinato in sede di contenzioso. L'aspettativa è di incassare una somma non inferiore ad € 355.405 come da perizia di stima.</p>